

## **REGOLAMENTO**

**(Art. 11 della L.R. 19 aprile 1995 n. 44)**

**Approvato dalla Regione Emilia-Romagna  
con deliberazione di Giunta n. 124/2010**

## **INDICE**

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

1. Oggetto e finalità del Regolamento
2. Il sistema organizzativo a rete
3. Le attività di Arpa
4. I processi e gli strumenti di pianificazione
5. Il decentramento delle funzioni amministrative
6. La partecipazione della società civile
7. La valutazione dei servizi e delle prestazioni

### **TITOLO II ASSETTO ORGANIZZATIVO**

8. Il Direttore Generale
9. I Nodi integratori
10. I Nodi operativi
11. Gli atti organizzativi

### **TITOLO III DOTAZIONE ORGANICA E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE**

12. La dotazione organica di Arpa
13. L'accesso all'organico di Arpa
14. Procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali
15. Conferimento di incarichi dirigenziali mediante contratti di lavoro a tempo determinato
16. Comandi
17. Disposizioni riguardanti il personale di vigilanza
18. Limiti all'assunzione di incarichi esterni per il personale di Arpa
19. Conferimento di incarichi professionali
20. Ufficio per i procedimenti disciplinari
21. Rinvio alle fonti applicabili

**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA CONTABILE**

- 22. Il sistema di contabilità generale
- 23. Il Bilancio pluriennale di previsione
- 24. Il Bilancio economico preventivo
- 25. Il Bilancio di esercizio
- 26. Risultato di esercizio
- 27. Libri contabili obbligatori
- 28. La gestione per budget
- 29. La contabilità direzionale
- 30. Schemi dei documenti contabili

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- 31. Il patrimonio di Arpa
- 32. Disposizioni concernenti gli approvvigionamenti
- 33. Il servizio di tesoreria
- 34. Attività in associazione e partecipazioni
- 35. Disposizioni concernenti le attività aggiuntive

**NOTE DELLE CITAZIONI NORMATIVE**

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 44/95, sancisce i principi e le disposizioni relativi al funzionamento di Arpa Emilia-Romagna, con particolare riferimento all'assetto organizzativo dell'ente, alla gestione delle risorse umane ed alla dotazione organica, alla disciplina del sistema contabile.
2. Arpa, Ente pubblico strumentale della Regione Emilia-Romagna, mediante il presente Regolamento persegue obiettivi di qualità, trasparenza ed economicità nello svolgimento delle funzioni, delle attività e dei compiti ad essa affidati dalla legge istitutiva dell'Agenzia.

### **ARTICOLO 2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO A RETE**

1. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale sancito dall'art. 4 della legge istitutiva, e coerentemente con il carattere multireferenziale che contraddistingue le funzioni ad essa attribuite, adotta la configurazione a rete come modello di riferimento del proprio sistema organizzativo. Il sistema dell'Agenzia è costituito dalla Direzione Generale, articolata in Nodi integratori, e dai Nodi operativi individuati nelle Sezioni Provinciali e nelle Strutture Tematiche.
2. Nell'ambito dei sistemi di indirizzo e coordinamento garantiti dalla Direzione Generale, è riconosciuta ai Nodi operativi dell'Agenzia l'autonomia necessaria ad assicurare al Sistema Regionale e delle Autonomie Locali le prestazioni di prevenzione e tutela ambientale richieste dalle differenti caratteristiche antropiche e morfologiche del territorio regionale.

### **ARTICOLO 3 LE ATTIVITÀ DI ARPA**

1. Le attività eseguite da Arpa Emilia-Romagna sono ricondotte, con riferimento alle modalità di erogazione, alle seguenti categorie generali: attività istituzionali obbligatorie, attività istituzionali non obbligatorie ed attività aggiuntive. Tramite l'Accordo di Programma previsto dall'art. 3 della L.R. 44/95 Arpa ed i propri Enti istituzionali di riferimento procedano all'individuazione, ed al periodico aggiornamento, delle singole attività riconducibili alle categorie di cui sopra.
2. Le attività istituzionali obbligatorie, eseguite dall'Agenzia in ottemperanza a disposizioni di legge, non comportano per la Regione, per gli Enti Locali e per le AUSL specifici oneri economici in quanto per tali Enti la copertura finanziaria delle stesse è garantita ad Arpa tramite i contributi di funzionamento previsti dall'art. 21 della L.R. n. 44/95.

3. Le attività istituzionali non obbligatorie sono eseguite dall'Agenzia su richiesta specifica del Sistema Regionale e Locale e delle AUSL. Tali attività sono erogate a titolo oneroso previo accordo con le Amministrazioni interessate.
4. Le attività aggiuntive, erogate da Arpa a favore di soggetti terzi richiedenti, non hanno carattere autoritativo o certificativo e sono sempre erogate a titolo oneroso. Le attività aggiuntive sono eseguite dall'Agenzia nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo art. 35.

#### **ARTICOLO 4**

##### **I PROCESSI E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

1. I processi di pianificazione di Arpa sono guidati dalla Direzione Generale dell'Agenzia avendo a riferimento gli indirizzi contenuti nell'Accordo di Programma promosso dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 3 della L.R. 44/95, in coerenza con il quadro previsionale delle risorse economiche e finanziarie a disposizione.
2. Gli strumenti di pianificazione di Arpa, attraverso i quali si esprimono le strategie e le dimensioni operative dell'azione istituzionale dell'Ente, sono rispettivamente il Piano programmatico ed il Programma annuale delle attività.
3. Il Piano programmatico indica gli obiettivi di sviluppo triennale dell'Agenzia ed i correlati indirizzi di gestione, evidenziando in particolare le necessarie risorse finanziarie ed il programma pluriennale degli investimenti.
4. Il Programma annuale delle attività, articolato in una sezione relativa agli obiettivi di sistema della Rete ed in sezioni attinenti l'azione dei singoli Nodi, illustra le attività ed i piani operativi elaborati sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di coordinamento, evidenziando altresì i correlati fabbisogni economici e patrimoniali.

#### **ARTICOLO 5**

##### **IL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Arpa, al fine di sostenere operativamente l'autonomia dei Nodi della propria Rete, adotta sistemi di gestione interna ispirati al decentramento delle funzioni amministrative.
2. Il decentramento amministrativo di cui al comma 1 si basa sul conferimento alla Dirigenza, secondo le rispettive attribuzioni, della competenza ad adottare i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, attinenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse assegnate ai vari Nodi e sulla conseguente riserva in capo al Direttore Generale della competenza ad adottare i soli atti espressione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo della Rete.
3. Il decentramento amministrativo si realizza nelle forme e con le procedure previste in apposito atto, avente natura ricognitiva, emanato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 165/01, posto in stretta connessione con la gestione per budget di cui al successivo art. 28 e con l'assetto organizzativo dell'Ente approvato con le procedure di cui all'art. 11.

## **ARTICOLO 6**

### **LA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE**

1. Arpa favorisce, nelle forme e con le procedure previste in apposito atto approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 44/95, la più ampia consultazione e partecipazione delle Autonomie Locali e della Società civile nel processo di programmazione delle proprie attività.
2. Nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge istitutiva e dalla L.R. n. 15/1996 l'Agenzia promuove, anche in collaborazione con altri organismi sia pubblici che privati, la costituzione di sportelli che favoriscano la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
3. In ottemperanza delle disposizioni previste nel Capo V della L. n. 241/90, nella L.R. 32/93 e nel D. Lgs. n. 39/97, Arpa adotta un proprio regolamento che disciplini l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed ai dati ambientali disponibili presso le proprie strutture.

## **ARTICOLO 7**

### **LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI**

1. Arpa, nella persona del Direttore Generale, al fine di consentire ai propri Enti istituzionali di riferimento l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo ad essi attribuiti dalla L.R. n. 44/95, predispone e invia alla Regione Emilia-Romagna una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti.
2. Arpa è tenuta a realizzare inoltre un sistema di monitoraggio, sulla base di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, delle prestazioni erogate e dei relativi tempi di risposta a favore degli Enti istituzionali di riferimento.
3. Sono altresì oggetto di periodica valutazione, coerentemente con i sistemi premianti adottati dall'Ente, le prestazioni e le competenze del personale direttivo e del comparto operante presso l'Agenzia.

## **TITOLO II**

### **ASSETTO ORGANIZZATIVO**

## **ARTICOLO 8**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore Generale, sviluppando le decisioni assunte in sede di Comitato di Indirizzo, definisce le linee guida di sviluppo dell'Agenzia, procede all'allocazione presso i vari Nodi delle risorse complessivamente a disposizione dell'Ente e determina gli indirizzi per l'integrazione ed il coordinamento della Rete.
2. Il Direttore Generale è supportato dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo i quali, oltre a coadiuvarlo nell'esercizio delle funzioni di governo dell'Ente previste nel comma 1, detengono, quali responsabili di Nodi integratori, un proprio ruolo di intervento diretto, da realizzarsi sia attraverso la direzione delle strutture loro assegnate sia attraverso l'orientamento delle risorse professionali diffuse nella Rete.

3. Il Direttore Generale si avvale di un Comitato di Direzione, convocato periodicamente e composto dai Direttori dei Nodi operativi e dei Nodi integratori, nel quale sono preventivamente discusse e successivamente verificate le linee di indirizzo strategico per il sistema dell'Agenzia.

## **ARTICOLO 9 I NODI INTEGRATORI**

1. I Nodi integratori, individuati nella Direzione Amministrativa, nella Direzione Tecnica e nei Servizi in staff al Direttore Generale, costituiscono il riferimento per la gestione nella Rete dei processi afferenti le rispettive aree di competenza. A tal fine elaborano orientamenti e proposte che, in quanto discusse in sede di Comitato di Direzione ed approvate dal Direttore Generale, costituiscono linee guida e programmi per l'intera Agenzia.
2. I Nodi integratori assumono altresì, ove necessario, un ruolo di gestione diretta di funzioni necessarie all'intera Rete nonché di supporto e di consulenza alle funzioni di riferimento presso le Sezioni Provinciali e le Strutture Tematiche.

## **ARTICOLO 10 I NODI OPERATIVI**

1. I Nodi di Arpa a prevalente funzione operativa sono strutture organizzative che, dotate di autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti di quanto disposto dall'atto di ricognizione di cui all'art. 5, operano interfacciandosi direttamente con fruitori esterni detenendo anche competenze tematiche di eccellenza e specializzazione con riferimento all'intero sistema dell'Agenzia.
2. Sono Nodi operativi le Sezioni Provinciali, e le Strutture Tematiche che presidiano tematiche specialistiche a livello regionale.
3. Le Sezioni Provinciali e le Strutture Tematiche sono affidate alla responsabilità di un Direttore, che gestisce, adottando i necessari provvedimenti amministrativi, le risorse economiche, umane e strumentali attribuite al Nodo nell'ambito dei processi di pianificazione, alla cui elaborazione partecipa attivamente quale componente del Comitato di Direzione dell'Agenzia. Il Direttore di Nodo è altresì responsabile dell'attività tecnico-scientifica realizzata nella struttura e della correttezza dei dati e delle informazioni elaborate.
4. I Direttori delle Sezioni Provinciali e delle Strutture Tematiche sono nominati dal Direttore Generale. I Direttori delle Sezioni Provinciali sono nominati con l'iter speciale e rafforzato previsto dall'art. 15 della L.R. n. 44/95.

## **ARTICOLO 11 GLI ATTI ORGANIZZATIVI**

1. L'articolazione della Direzione Generale, delle Sezioni Provinciali e delle Strutture Tematiche dell'Agenzia è definita nel documento sull'assetto organizzativo generale dell'Ente, adottato dal Direttore Generale previo parere del Comitato di Indirizzo e

- sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.
2. In coerenza con le indicazioni contenute nel documento di cui al comma precedente il Direttore Generale adotta il documento sull'assetto organizzativo analitico dell'Ente, nel quale sono sviluppati i ruoli, le funzioni ed i sistemi di relazione tra e all'interno dei vari Nodi dell'Agenzia.
  3. In applicazione dei documenti sull'assetto organizzativo dell'Ente di cui ai commi precedenti, i Direttori di Nodo adottano propri atti di definizione organizzativa delle strutture da loro dirette.

**TITOLO III**  
**DOTAZIONE ORGANICA E DISPOSIZIONI**  
**CONCERNENTI IL PERSONALE**

**ARTICOLO 12**  
**LA DOTAZIONE ORGANICA DI ARPA**

1. Il Direttore Generale provvede con apposito atto alla determinazione della dotazione organica di Arpa che, avendo natura dinamica, è soggetta a revisione qualora esigenze organizzative lo rendano necessario. Il Direttore Generale può procedere alla revisione della dotazione organica con i vincoli derivanti dalle capacità di bilancio di Arpa, dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti all'Agenzia e dalle direttive in materia impartite dalla Giunta regionale.

**ARTICOLO 13**  
**L'ACCESSO ALL'ORGANICO DI ARPA**

1. L'assunzione in Arpa avviene con contratto individuale di lavoro tramite le modalità e le procedure previste dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/01.
2. Arpa, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui al comma 1, si avvale inoltre delle forme flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
3. Con apposito atto regolamentare Arpa, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento e delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, disciplina:
  - a) le modalità di assunzione agli impieghi;
  - b) i requisiti di accesso;
  - c) la tipologia delle prove;
  - d) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici;
  - e) gli adempimenti delle commissioni esaminatrici;
  - f) i contenuti dei bandi e le modalità di presentazione delle domande;
  - g) le procedure di selezione;
  - h) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino all'approvazione della graduatoria da parte dell'organo competente;
  - i) le modalità per garantire un adeguato rapporto fra riqualificazioni del personale

interno e l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria e qualifica.

4. Arpa può altresì procedere alla copertura di posti vacanti del proprio organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria, o equiparata, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

#### **ARTICOLO 14 PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**

1. Tramite apposito regolamento adottato dalla Direzione Generale sono disciplinate le procedure di conferimento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali in Arpa.
2. Il Regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei Nodi dell'Agenzia, riserva al Direttore Generale la nomina dei Direttori di Sezione, dei Direttori di Struttura Tematica e dei Direttori dei Servizi direttamente afferenti alla Direzione Generale, nonché il conferimento di incarichi di natura professionale, o di altra natura, direttamente afferenti la Direzione Generale.
3. E' attribuita ai Direttori dei Nodi operativi, al Direttore Tecnico ed Amministrativo ed ai Direttori dei Servizi della Direzione Generale la competenza a nominare, mediante propria determinazione, tutti i Responsabili delle strutture a loro rispettivamente sottordinate, nonché a conferire gli incarichi di natura professionale, o di altra natura, attivati presso le strutture da loro dirette.

#### **ARTICOLO 15 CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

1. Il Direttore Generale, anche su proposta dei Direttori di Nodo, può provvedere alla copertura di posizioni dirigenziali comunque previste negli atti organizzativi di cui al precedente art. 11 tramite la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di natura privatistica aventi durata non superiore a cinque anni, rinnovabili.
2. Sono in ogni caso requisiti indispensabili per l'assunzione dei dirigenti di cui al comma precedente quelli fissati nell'art. 18, comma 4, della L.R. n. 43/01; il loro trattamento economico è fissato secondo quanto previsto nell'art. 18, comma 5, della stessa L.R. n. 43/01 e nell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/01.
3. La gestione normativa del rapporto di lavoro dei suddetti dirigenti avviene secondo le disposizioni dei CCNL di lavoro per l'Area della dirigenza applicati in Arpa.

#### **ARTICOLO 16 COMANDI**

1. Arpa può disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia necessario avvalersi di una speciale competenza. A detti comandi si applicano gli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3/57.

2. Arpa può inoltre disporre o richiedere il comando di personale presso o da società in cui la maggioranza assoluta del capitale sia detenuto dalla Regione Emilia-Romagna o da enti e aziende regionali.
3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali Arpa può disporre il comando a tempo determinato di proprio personale presso enti o aziende del settore privato, previa acquisizione del consenso del dipendente e sottoscrizione di apposita convenzione con gli enti o aziende interessate.

#### **ARTICOLO 17**

##### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DI VIGILANZA**

1. Il Direttore Generale, su proposta dei Direttori delle Sezioni Provinciali, individua gli operatori addetti alle funzioni di vigilanza e controllo ambientale i quali, limitatamente all'esercizio delle loro funzioni, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria prevista dall'art. 14, comma 3, della L.R. 44/95. Tali operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Direzione Generale.

#### **ARTICOLO 18**

##### **LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI ESTERNI PER IL PERSONALE DI ARPA**

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dalla normativa di riferimento e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, con apposito atto di indirizzo emanato dal Direttore Generale sono disciplinati i casi nei quali è consentito ai dipendenti dell'Agenzia eseguire, previa autorizzazione esplicita o comunicazione preventiva, attività retribuite, non rientranti tra i propri compiti o doveri di ufficio, a favore di altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati.
2. L'esercizio da parte di dipendenti di Arpa delle attività di cui al comma 1 non deve comunque incidere sulle esigenze di imparzialità alle quali deve attenersi l'Agenzia quale organismo preposto a compiti di vigilanza ambientale. Ai dipendenti dell'ente sono pertanto precluse tutte le prestazioni a pagamento rivolte a soggetti privati sottoposti, anche potenzialmente, ai controlli posti in essere dall'Agenzia.

#### **ARTICOLO 19**

##### **CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

1. Per la soluzione di problematiche di particolare complessità o per esigenze speciali e casi eccezionali, al fine di integrare le professionalità esistenti nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia, Arpa può affidare incarichi a professionisti esterni, scelti sulla base della loro specifica e comprovata competenza tecnico-scientifica, che non appartengano all'organico dell'Agenzia e che comunque non abbiano con essa rapporti di servizio.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 deve essere sempre conforme a principi di trasparenza e di economicità nella gestione dell'Agenzia.
3. E' data altresì facoltà all'Agenzia di affidare, per limitati periodi di tempo e quando ciò

non sia in contrasto con le finalità ed i compiti di Arpa, consulenze a personale dipendente da altre istituzioni pubbliche.

4. Arpa può finanziare borse di studio della durata massima di due anni, dandone adeguata pubblicità, finalizzate a studi specialistici o ricerche su materie rientranti tra i propri fini istituzionali.

## **ARTICOLO 20**

### **UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. Il Direttore Generale di Arpa, mediante proprio provvedimento adottato sentite le OO.SS., individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D. Lgs. 165/01.
2. Tale ufficio, su segnalazione dei Direttori di Sezione/Struttura Tematica, del Direttore Tecnico, del Direttore Amministrativo o dei Direttori dei Servizi della Sede Centrale, contesta gli addebiti, istruisce il procedimento disciplinare e propone ai dirigenti competenti l'applicazione delle relative sanzioni.

## **ARTICOLO 21**

### **RINVIO ALLE FONTI APPLICABILI**

1. Per tutto quanto non direttamente previsto negli articoli del presente titolo si rinvia in particolare, in quanto applicabili, alle norme disciplinanti le materie trattate contenute nel D. Lgs. n. 165/01 *–Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche–*, nel D.P.R. n. 3/57 *–Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato–*, nella L. 300/70 *–Statuto dei Lavoratori–*, nel D. Lgs. n. 502/92 e succ. mod. ed integr. *–Riordino della disciplina in materia sanitaria–*, nel Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, nella L.R. 2/97 *–Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale–*, nella L.R. 43/01 *–Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna–*, nei CCNL vigenti nel tempo ed applicati al personale di Arpa oltre alla normativa nazionale e regionale in materia.

## **TITOLO IV**

### **DISCIPLINA CONTABILE**

## **ARTICOLO 22**

### **IL SISTEMA DI CONTABILITÀ GENERALE**

1. Arpa si dota di un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale ed applica, in quanto compatibile, la normativa prevista in materia per le AUSL e le Aziende ospedaliere dell'Emilia-Romagna.
2. Nell'ambito di tale sistema di contabilità Arpa è tenuta a redigere i seguenti documenti:
  - a) bilancio pluriennale di previsione;
  - b) bilancio economico preventivo;
  - c) bilancio di esercizio.

### **ARTICOLO 23**

#### **IL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE**

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato con riferimento al Piano programmatico triennale di cui all'art. 4, comma 3, e ne rappresenta la traduzione in termini economici, finanziari e patrimoniali.
2. Il bilancio pluriennale di previsione è un preventivo economico di durata triennale, aggiornato annualmente.
3. Il bilancio pluriennale di previsione è composto dai seguenti documenti:
  - a) un conto economico preventivo che riassume ricavi e proventi, costi e oneri previsti per ciascuno dei tre anni di riferimento;
  - b) un prospetto fonti-impieghi che riassume, per ciascuno dei tre anni di riferimento:
    - l'attività di finanziamento (autofinanziamento e finanziamento esterno) dell'Agenzia durante l'esercizio espressa in termini di variazioni delle risorse finanziarie;
    - le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall'attività produttiva di reddito svolta nell'esercizio;
    - l'attività di investimento effettuata durante l'esercizio;
    - le variazioni della situazione patrimoniale-finanziaria avvenute nell'esercizio;
    - le correlazioni fra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati.

### **ARTICOLO 24**

#### **IL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO**

1. Il bilancio economico preventivo dà dimostrazione, a valere per l'esercizio di riferimento, del risultato economico previsto ed è corredato da una relazione tecnica illustrativa.
2. Il bilancio economico preventivo è composto dagli stessi documenti del bilancio pluriennale di previsione.
3. Il Direttore Generale approva il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo annuale entro il 30 Novembre di ogni anno e lo invia alla Giunta Regionale per l'esercizio del controllo preventivo, dopo avere acquisito il parere del Comitato di Indirizzo.
4. Qualora nel corso dell'esercizio si verificano situazioni tali da giustificare scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni originarie, il Direttore Generale approva le conseguenti rettifiche e le trasmette alla Giunta Regionale per il controllo.

### **ARTICOLO 25**

#### **IL BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. Il bilancio di esercizio rappresenta il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria di Arpa relativamente all'esercizio di riferimento.
2. Il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti:
  - a) conto economico;

- b) stato patrimoniale;
- c) nota integrativa.
- 3. La nota integrativa deve contenere le informazioni previste dalle vigenti norme del Codice Civile.
- 4. Il bilancio di esercizio è redatto secondo i principi contabili nazionali ed internazionali e persegue le finalità di chiarezza, veridicità e correttezza previste dall'art. 2423 del Codice Civile.
- 5. A corredo del bilancio di esercizio il Direttore Generale allega la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti prevista dall'art. 9, comma 4, della L.R. 44/95. Nel caso di perdita di esercizio nella suddetta relazione deve essere formulata un'ipotesi per la copertura della stessa e per il riequilibrio della gestione.
- 6. Il Direttore Generale approva il bilancio di esercizio entro il 30 Aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, dopo avere acquisito il parere del Comitato di Indirizzo, e lo invia alla Giunta Regionale per il controllo, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti.
- 7. Una rappresentazione sintetica del bilancio di esercizio deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **ARTICOLO 26**

#### **RISULTATO DELL'ESERCIZIO**

- 1. Arpa è tenuta all'equilibrio di bilancio.
- 2. L'utile dell'esercizio è destinato, in via prioritaria, al ripiano di eventuali perdite registrate negli esercizi precedenti.
- 3. La quota eventualmente non utilizzata in conformità al precedente comma deve essere accantonata in apposito fondo di riserva in previsione di eventi futuri, alla voce "Utili portati a nuovo".

#### **ARTICOLO 27**

#### **LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI**

- 1. Arpa deve tenere i seguenti libri contabili obbligatori:
  - a) libro giornale;
  - b) libro degli inventari;
  - c) libro delle deliberazioni del Direttore Generale;
  - d) libro delle adunanze del Collegio dei Revisori.
- 2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e di conservazione dei libri di cui al comma 1, Arpa applica le norme degli artt. 2214 e segg. del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 28**

#### **LA GESTIONE PER BUDGET**

- 1. Arpa adotta il budget come metodo gestionale.
- 2. Il budget generale è la traduzione in valori economici, finanziari e patrimoniali del Programma annuale delle attività di cui all'art. 4, comma 4.

3. Il Direttore Generale approva, unitamente al bilancio economico preventivo, il budget generale.
4. I budget dei centri di responsabilità, corrispondenti ai Nodi integratori e ai Nodi operativi dell'Agenzia, sono formulati sulla base di linee guida elaborate dalla Direzione Generale. I budget dei centri di responsabilità contengono previsioni di costi, di ricavi e di attività, espresse attraverso indicatori utili al monitoraggio in corso d'anno e finalizzati a consentire valutazioni di efficacia, qualità, efficienza ed economicità.
5. Il Direttore Generale, che è il responsabile del budget generale dell'Agenzia, negozia obiettivi e risorse, garantendo la coerente distribuzione dei fattori produttivi, con i titolari di budget di cui al comma precedente, i quali rispondono dei risultati raggiunti.
6. Analogamente i Direttori di Nodo possono interagire con i responsabili di ulteriori articolazioni che sono individuate all'interno dei Nodi stessi.
7. Nell'ambito degli obiettivi di budget si esplica la responsabilità e l'autonomia gestionale di ciascun dirigente assegnatario di budget.
8. Il sistema dei budget è lo strumento che deve essere utilizzato per il controllo preventivo dei costi contrattuali, degli ordini di fornitura e degli ordinativi di pagamento.
9. Il budget generale e quelli dei centri di responsabilità sono sottoposti a verifiche trimestrali dello stato di avanzamento dell'attività e dei relativi costi gestionali e ricavi, allo scopo di rilevare gli scostamenti e definire gli eventuali correttivi nel rispetto dell'equilibrio complessivo della gestione.

## **ARTICOLO 29**

### **LA CONTABILITÀ DIREZIONALE**

1. Arpa applica il sistema della contabilità direzionale per centri di responsabilità, di costo e di risultato al fine di realizzare, attraverso operazioni di riclassificazione, localizzazione e imputazione, la rilevazione di valori economici connessi alle attività e ai processi produttivi ed erogativi dei servizi.
2. I dati di costo derivanti dalla contabilità analitica sono elaborati in conformità alla classificazione delle attività di Arpa realizzata tramite l'Accordo di Programma previsto dall'art. 3 della L.R. 44/95.

## **ARTICOLO 30**

### **SCHEMI DEI DOCUMENTI CONTABILI**

1. Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale sono approvati con atto del Direttore Generale dell'Agenzia sottoposto al controllo della Giunta regionale.
2. Il piano dei conti per la gestione contabile è approvato con atto del Direttore Generale dell'Agenzia.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 31 IL PATRIMONIO DI ARPA**

1. Il patrimonio di Arpa è costituito dai beni assegnati e trasferiti ai sensi dell'art.13 della legge istitutiva nonché da quelli acquisiti nel corso della successiva gestione.
2. Il trasferimento ad Arpa dei beni di cui al comma 1 avviene a titolo di proprietà.
3. Arpa può modificare la composizione del proprio patrimonio, disponendo l'alienazione dei beni, previa autorizzazione della Giunta Regionale, ed il reinvestimento delle utilità realizzate per il conseguimento del rinnovo della propria dotazione, conformemente a quanto stabilito nel piano pluriennale degli investimenti.
4. Gli investimenti relativi al patrimonio di Arpa possono essere finanziati, previa autorizzazione della Giunta Regionale, mediante la contrazione di mutui o forme similari di indebitamento.
5. Non possono essere contratti nuovi debiti, nelle forme citate al comma 4, qualora la relativa rata annuale di ammortamento, sommata a quella dei debiti già in corso di ammortamento, superi il 15% dei ricavi e proventi di natura ordinaria o caratteristica evidenziati nel conto economico del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello di contrazione.

### **ARTICOLO 32 DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI APPROVVIGIONAMENTI**

1. Mediante appositi regolamenti emanati dal Direttore Generale ispirandosi alle logiche del decentramento amministrativo sancite nel precedente art. 5, sono disciplinate le materie relative agli approvvigionamenti, all'acquisto di beni e servizi in economia ed alla gestione delle casse economali, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 9/2000.

### **ARTICOLO 33 IL SERVIZIO DI TESORERIA**

1. Il servizio di tesoreria dell'Agenzia è affidato, con apposita convenzione, di norma della durata di un quinquennio, ad una o più banche di notoria solidità, dotate di struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio.
2. L'affidamento del servizio è effettuato mediante trattativa privata con pubblicazione di un bando, secondo le norme comunitarie, fra almeno 5 banche presenti con una sede, filiale o dipendenza sul territorio di ogni provincia della regione Emilia-Romagna.
3. Le condizioni per la gestione del servizio sono indicate nell'avviso di gara e nel relativo capitolato.
4. Arpa può attivare anticipazioni di cassa con la banca affidataria del servizio, nella misura massima di un dodicesimo dei proventi e dei ricavi indicati nel conto economico

preventivo annuale. La convenzione di tesoreria regola le condizioni di tasso e durata dell'anticipazione.

#### **ARTICOLO 34**

##### **ATTIVITÀ IN ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONI**

1. Arpa può associarsi con Enti pubblici o privati al fine di partecipare a programmi di ricerca, e progetti commissionati da Enti pubblici e da privati in ambito nazionale ed internazionale.
2. E' data altresì facoltà ad Arpa, previa autorizzazione della Giunta Regionale, di acquisire partecipazioni in società e consorzi costituiti per l'esecuzione di attività rientranti nelle funzioni ad essa attribuite dalla legge istitutiva.

#### **ARTICOLO 35**

##### **DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE**

1. Le attività aggiuntive di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento sono eseguite da Arpa in via complementare rispetto all'espletamento delle attività istituzionali, devono essere congrue alla missione istituzionale dell'Agenzia e compatibili con gli obblighi di imparzialità ai quali è tenuto l'ente nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza e completezza informativa gli strumenti di pianificazione dell'Agenzia devono indicare i livelli quantitativi delle attività aggiuntive ritenuti compatibili con il flusso della domanda istituzionale ed i relativi tempi di risposta; i documenti contabili di Arpa devono altresì rappresentare l'ammontare dei ricavi relativi a tali attività realizzati da ciascun Centro di responsabilità dell'Agenzia.
3. La Direzione Generale di Arpa, nell'adottare i provvedimenti organizzativi e gestionali di propria competenza, attua la separazione delle strutture preposte a compiti di ispezione ambientale da quelle che svolgono attività onerose a favore di privati, e garantisce l'applicazione delle procedure previste dal Sistema qualità per assicurare l'autorevolezza e l'indipendenza di giudizio nell'esecuzione di ogni attività dell'Ente.

**NOTE DELLE CITAZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEL TESTO****Nota all'art. 1:**

- L'art. 11 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, modificata con L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e con L.R. 30 luglio 1999, n. 18, **Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna** (d'ora innanzi L.R. 44/95), recita tra l'altro:  
*Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce:*
  - a) *la dotazione organica, che può prevedere ruoli e profili anche non compresi tra quelli previsti dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;*
  - b) *l'assetto organizzativo di cui all'art. 15;*
  - c) *le disposizioni concernenti il personale;*
  - d) *la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 22.*

**Nota all'art. 2:**

- L'art. 4 della L.R. 44/95 recita tra l'altro:  
*L'ARPA è ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.*

**Nota all'art. 3:**

- L'art. 3 della L.R. 44/95 disciplinando i rapporti di Arpa con gli enti istituzionali prevede che:
  1. *omissis*
  2. *L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali della regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.*
  3. *La Regione stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità, previsti dall'art. 2, comma 2, del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazione in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPA per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.*
  4. *Per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, nonché per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende Unità sanitarie locali e dell'ARPA per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo. Sull'ipotesi di accordo le Province acquisiscono il parere della Consulta provinciale per la sanità di cui all'art. 14 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.*
  5. *Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività, fra quelle individuate dall'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.*
  6. *omissis*

- L'art. 21 della L.R. 44/95 dispone:
- I. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:*
- a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;*
  - b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa;*
  - c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;*
  - d) finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati prevalentemente alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o, comunque, a disposizione della stessa; (7)*
  - e) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dagli Enti stessi;*
  - f) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti locali;*
  - g) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo tariffe stabilite dalla Regione.*

**Nota all'art. 4:**

Vedi nota art. 3.

**Nota all'art. 5:**

- L'art. 27 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 **Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche** recita:

***Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali***

- 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 (n.d.r. "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità") e del presente capo (n.d.r. "Dirigenza") i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità....(omissis).*
- 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.*

**Nota all'art. 6:**

- L'art. 19 della L.R. 44/95 trattando la materia della consultazione della società civile dispone in particolare che:
- 1. La Regione assicura la partecipazione della società civile alla definizione dei programmi di attività dell'ARPA.*
  - 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina a tal fine, con apposito atto da adottarsi entro cinque mesi dalla costituzione dell'ARPA, le forme e le modalità delle periodiche consultazioni delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali professionali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.*

3. *In particolare, forma oggetto di consultazione il programma annuale di attività dell'ARPA, comprensivo delle sue articolazioni provinciali.*
  4. *omissis*
- La L.R. 16 maggio 1996, n. 15 reca norma in materia di **Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione ambientale**; in particolare l'art. 4 prevede che:
    1. *Per favorire l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, la Regione promuove l'apertura di sportelli ambientali presso i centri di cui all'art. 3 (n.d.r. i centri di educazione ed informazione ambientale) gestiti da enti pubblici o dati in gestione, ovvero presso le sezioni provinciali dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, gli uffici regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici.*
    2. *Gli sportelli ambientali rappresentano i terminali periferici unitari dei sistemi informativi ambientali della Regione e degli enti Locali ed organizzano l'accesso alle informazioni ambientali in forma scritta o visiva ... (omissis).*
  - La L. 7 agosto 1990, n. 241 **Nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi** e successive modifiche e integrazioni, al Capo V detta disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi.
  - Il D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 reca disposizioni in merito all'**Attuazione della Direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.**

**Nota all'art. 10:**

- L'art. 15 della L.R. 44/95 ai commi 3 e 4 dispone quanto segue:
  3. *Ogni Sezione provinciale è una struttura unitaria diretta da un Direttore di sezione, nominato dal Direttore generale dell'ARPA, sentito il Presidente della Provincia.*
  4. *Il Direttore di Sezione è responsabile nei confronti del Direttore generale.*

**Nota all'art. 13:**

- L'art. 35 del D. Lgs. 165/01 dispone quanto segue:
  1. *L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:*
    - a) *tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;*
    - b) *mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.*
  2. *Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successivi modificazioni e integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.*
  3. *Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*
    - a) *adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;*

- b) *adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;*
  - c) *rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*
  - d) *decentramento delle procedure di reclutamento;*
  - e) *composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.*
4. *Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni.*
5. *I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.*
6. *Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.*
7. *Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.*

**Nota all'art. 15:**

- La L.R. 26 novembre 2001, n. 43, **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ai commi 4 e 5 dell'art. 18 rubricato **Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato** dispone quanto segue:
  - 4. *L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:*
    - a) *possesso del diploma di laurea;*
    - b) *comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.*
  - 5. *Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.*

- L'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/01 prevede che:  
*Gli incarichi di cui ai commi precedenti (n.d.r. "gli incarichi di funzioni dirigenziali") possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.*

**Nota all'art. 16:**

- Gli artt. 56-57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 **Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato**, e successive modifiche e integrazioni, dispongono quanto segue:

**Art. 56. Comando presso altra amministrazione.**

*L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.*

*Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.*

*Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato.*

*Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.*

*Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.*

*Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.*

*In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando.*

**Art. 57. Trattamento del personale comandato e carico della spesa.**

*L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.*

*La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.*

*Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione*

statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente.

**Nota all'art. 17:**

- L'art. 14, comma 3, della L.R. 44/95 dispone quanto segue:

*Al personale dell'ARPA incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'art. 2-bis del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.*

**Nota all'art. 20:**

- Si riporta di seguito l'art. 55, comma 4, del D. Lgs. 165/01:

*4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.*

**Nota all'art. 25:**

- L'art. 2423 del Codice Civile rubricato **Redazione del bilancio** dispone quanto segue:

*Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.*

*Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.*

*Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.*

*Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.*

*Il bilancio deve essere redatto in lire.*

- Si riporta di seguito l'art. 9, comma 4, della L.R. 44/95:

*4. Il Direttore generale predisporre e invia alla Regione una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni.*

**Nota art. 31:**

- L'art. 13 della L.R. 44/95 detta norme in materia di dotazioni per il funzionamento di Arpa e in particolare prevede che:

*1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta, provvede, anche in base alla ricognizione di cui al successivo art. 25, all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPA del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa*

*dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) e dei Servizi delle Unità sanitarie locali adibiti alle attività e compiti assegnati all'ARPA sulla base del riparto di competenze di cui all'Allegato 1.*

- 2. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPA di personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti, finanziati con risorse regionali, destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPA. Tale trasferimento riguarda in primo luogo le funzioni relative all'analisi, al rilevamento e al monitoraggio dei dati ambientali e meteorologici, alla prevenzione e controllo dei grandi rischi industriali, nonché alla gestione dei sistemi informativi ambientali.*
- 3. Gli Enti locali individuano il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni finanziarie, adibiti al 31 dicembre 1993 all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPA dalla presente legge, e ne propongono l'assegnazione all'ARPA. Per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPA si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.*
- 4. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e le prestazioni assicurate dall'ARPA agli Enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPA stessa.*
- 5. All'atto del trasferimento all'ARPA del personale di cui ai commi 2 e 3 i rispettivi Enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.*

**Nota art. 32:**

- L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 **Disposizioni in materia di forniture e servizi**